



25 novembre 2009

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO
CONCESSE AGLI ABITANTI DELLA ZONA BLU**

Il Municipio di Manno,

richiamati:

- gli articoli 107, 179 e 192 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987;
- gli articoli 25, 26 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale, del 30 giugno 1987;
- gli articoli 26, 27 e 28 del Regolamento comunale, del 17 dicembre 2001;

con risoluzione municipale n. 501 del 24 novembre 2009, stabilisce:

Art. 1. Scopo

Per i posteggi situati in **zone blu** il Municipio, nell'intento di agevolare gli abitanti dei quartieri che non possono disporre di posti auto privati, concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2, che permettono l'uso senza limitazione di tempo dei parcheggi pubblici.

Art. 2. Autorizzazioni

- 1) Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione speciale soltanto coloro che risultano legalmente annunciati nel nucleo e più precisamente:
 - a) ha diritto di posteggiare nelle aree blu un veicolo immatricolato e targato per ogni nucleo familiare identificato sotto proprio nome;
 - b) altri interessati quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente.
- 2) L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che l'immobile in cui risiede non possiede alternative di parcheggio.
- 3) I visitatori, conducenti di veicoli per l'esecuzione di lavori temporanei o per altri motivi, tali da giustificare un analogo diritto, possono ottenere le autorizzazioni temporanee rilasciate dal Municipio tramite la Cancelleria comunale.
- 4) Il Municipio può concedere deroghe se debitamente motivate e giustificate.

Art. 3. Effetti

- 1) L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree appositamente designate a questo scopo senza limitazione di tempo.
- 2) L'autorizzazione è limitata alla zona per la quale è stata rilasciata. Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.

Art. 4. Definizione delle zone

Le zone cui le autorizzazioni fanno riferimento sono definite nella planimetria dell'allegato 1.

Art. 5. Validità

- 1) L'autorizzazione ha validità annuale (anno civile) e unicamente per la zona per la quale è stata rilasciata.

- 2) In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, l'autorizzazione può venire concessa anche per periodi più brevi.

Art. 6. Contrassegno

L'autorizzazione consiste in un contrassegno sulla quale figurano il numero di targa del veicolo, la denominazione della zona ed il suo periodo di validità. Per essere valido, il contrassegno dovrà essere munito di timbro in originale della Cancelleria comunale. Il contrassegno viene rilasciato gratuitamente.

Il contrassegno deve venir esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.

Il contrassegno è valevole unicamente per il veicolo per il quale è stato rilasciato.

Art. 7. Procedura

- 1) L'interessato deve inoltrare la richiesta al Municipio, tramite l'apposito formulario, corredato dalla copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione.
- 2) Le autorizzazioni devono essere rinnovate annualmente, almeno 30 giorni prima della scadenza, esibendo la vecchia autorizzazione.

Art. 8. Revoca

- 1) L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
- 2) Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

Art. 9. Rimedi di diritto

- 1) Contro le decisioni di cui all'art. 8 è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 10 giorni dalla notifica.
- 2) Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

Art. 10. Sanzioni

- 1) Le infrazioni alla segnaletica esposta nella zona blu sono punite dagli Organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.
- 2) Alle infrazioni alla presente ordinanza si applica la procedura di contravvenzione in conformità degli artt. 145 e seguenti LOC.

Art. 11. Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 1 al 15 dicembre 2009 ed entra in vigore il 1. gennaio 2010.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Giancarlo Bernasconi

Il Segretario
Paolo Vezzoli